

Montalto



SENT. 4041/14
R.G. 17792/08
CRON. 6264/14
REP. 5983/14

TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale - terza sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Maria Luisa Montalto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17792 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2008

TRA

██████████ elettivamente domiciliata in Palermo, Via Del Bersagliere n. 6 presso lo studio dell'Avv. Marco Lipari che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

██████████ in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ██████████
██████████ elettivamente domiciliata in Palermo, ██████████
██████████ n. 6 presso lo studio dell'██████████ che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E nei confronti di

██████████ in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente ██████████
██████████

Montalto

di Palermo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] in persona dei suoi procuratori [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa in via disgiunta dagli [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio [REDACTED]

[REDACTED]

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.01.2014 la causa veniva trattenua per la decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti nell'udienza medesima, e che qui devono ritenersi integralmente trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. atto c.p.c. ad opera della legge 69/2009; la sentenza viene pertanto redatta in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2008 [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, [REDACTED] e dopo aver premesso: 1. che in data 04.10.2006 aveva acquistato presso la società convenuta, l'autovettura [REDACTED] al prezzo di € 12.900,00; 2. che l'autovettura presentava da subito un difetto consistente nelle infiltrazioni di

acque meteoriche dal portellone posteriore; 3. che nonostante i ripetuti interventi di riparazione, avvenuti durante tutto il periodo in garanzia dell'autoveicolo, presso l'officina della società convenuta, il difetto non era stato eliminato; chiedeva la condanna della [REDACTED] "alla completa eliminazione del difetto di conformità descritto entro un termine assegnato con messa a disposizione, a titolo gratuito, di altro veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione ovvero in difetto, alla sostituzione dell'autovettura o alla riduzione del prezzo da determinarsi nella somma non inferiore ad €3.000,00 o comunque nella misura di giustizia oltre al risarcimento dei danni subiti per i disagi, la ridotta efficienza e la limitata disponibilità dell'autovettura in conseguenza del difetto di conformità denunciato da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad €1.000,00".

Si costituiva in giudizio [REDACTED] e dopo aver premesso tutti gli interventi eseguiti in garanzia sul veicolo attoreo, deduceva che il problema di infiltrazioni d'acqua dal lunotto posteriore dell'autovettura di proprietà dell'attrice era stato del tutto risolto e che lo stesso, ove se ne fosse accertata la persistenza, doveva ricondursi ad un difetto di fabbricazione da imputare alla casa madre [REDACTED]

In ogni caso eccepiva la decadenza della attrice dai diritti di cui all'art. 1519-
quater c.c. per aver denunciato oltre il termine di legge (due mesi dalla scoperta)
il difetto lamentato.

Concludeva pertanto chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la [REDACTED]; nel merito di "ritenere e dichiarare che la [REDACTED] è decaduta dai diritti previsti dall'art. 1519 quater c.c.; ritenere

e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate dalla [REDACTED] e per l'effetto integralmente rigettarle; condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio".

Autorizzata la *vocatio in ius* si costituiva la [REDACTED] (in prosieguo per brevità [REDACTED]) la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo produttrice del veicolo in questione ma solamente importatrice e distributrice su tutto il territorio italiano dei veicoli a marchio [REDACTED] prodotti dalla società [REDACTED].

Nel merito contestava le domande attoree e la domanda di manleva azionata da [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto.

Attese le argomentazioni sostenute dalla terza chiamata [REDACTED], la convenuta [REDACTED] chiedeva di chiamare in giudizio la [REDACTED] onde spiegare nei suoi confronti la domanda di manleva nell'eventuale accoglimento delle domande attoree.

Infine si costituiva quindi la [REDACTED] la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della azione di regresso spiegata da [REDACTED] nei suoi confronti ai sensi dell'art. 131 Codice del Consumo (ex D.Lgs n. 206/2005); nel merito deduceva l'insussistenza del lamentato difetto costruttivo e contestava sia i rimedi richiesti da parte attrice, ovvero la sostituzione del veicolo e la riduzione del prezzo, sia i danni lamentati perché del tutto indimostrati.

La causa veniva istruita con produzione documentale e l'espletamento di CTU per verificare il difetto lamentato dalla attrice sul suo veicolo.

Quindi, all'udienza del 07.01.2014 precisate le conclusioni come da verbale in pari data, la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ciò posto va anzitutto rilevato che le lungaggini processuali della fase istruttoria, invero spropositata per questo Tribunale, è stata cagionata dalle difficoltà riscontrate in sede di accertamento tecnico del lamentato pregiudizio, per il quale si è pure proceduto in corso di causa ad un esperimento peritale onde verificare che le infiltrazioni d'acqua dal portellone posteriore potessero essere effettivamente eliminate alla stregua delle indicazioni della CTU.

Diversi sono stati i saggi espletati dal consulente incaricato per l'individuazione dei rimedi esperibili sul veicolo attoreo, prima di concludere la sua indagine con il riconoscimento del difetto di fabbricazione.

Come già esposto oggetto del presente giudizio è la richiesta di riparazione del mezzo attoreo, previo accertamento del denunciato difetto - infiltrazioni dal portellone posteriore - ovvero la riduzione del prezzo d'acquisto ed il risarcimento dei danni consequenziali al lamentato pregiudizio.

Così succintamente delineato l'oggetto del contendere occorre, in via preliminare, procedere alla qualificazione giuridica della domanda attorea.

L'attrice, assumendo di aver acquistato una vettura [REDACTED] modello [REDACTED] presso la società convenuta lamenta un difetto strutturale del veicolo che la rende inidonea all'uso convenuto ed invoca pertanto la garanzia in materia di vendita dei beni di consumo ed il diritto alla sostituzione del veicolo o alla riduzione del prezzo.

Pertanto, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, basato sul precipuo dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, va rilevato che l'attrice ha voluto agire per la tutela dei diritti riconosciuti dagli artt. 1490 c.c. e seg. del codice civile in tema di vizi della cosa venduta e più in generale dalla normativa dettata dal Codice del Consumo (d.lgs 6 settembre 2005 n. 206) titolo III capo I rubricata "Della vendita dei beni di consumo" (artt. 128 – 135) essendo l'attrice pacificamente qualificabile "consumatore".

Chiarito il contesto normativo di riferimento si rileva l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1519 quater c.c. invocato dalla società convenuta, perché non più in vigore, essendo stata la norma abrogata dall'art. 146 del D.lgs 206/2005, né applicabile ragione temporis.

Ed invero, l'art.1490 c.c., disposizione generale in tema di compravendita, stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L'art. 129 del Codice del Consumo afferma poi che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, rispondendo ex art. 130 codice citato nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Orbene, per il caso di specie, si è avuto modo di accertare, giusta documentazione versata in atti (interventi in garanzia) e per espressa ammissione delle parti in causa che l'autoveicolo della attrice, acquistato in data 04.10.2006 è stato sottoposto ad primo intervento in garanzia in data 04.01.2007 e poi anche dal 12.02.2008 al 14.02.2008, dal 27.03.2008 al 28.03.2008 e dal 2.10.2008 al 07.10.2008.

Tutti gli interventi hanno sempre e solo riguardato le infiltrazioni dal portellone posteriore e quindi il difetto dello stesso.

Procedendo con ordine nell'esaminare le questioni che si incentrano nel presente giudizio va detto:

1. In ordine alla eccepita decadenza dell'attrice dalla garanzia dei vizi per tardiva denuncia.

L'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta è infondata, e, pertanto, deve essere respinta poiché, in ogni caso, vi è stato il riconoscimento dei vizi da parte della medesima convenuta giacché essa, per sua stessa ammissione, ha provveduto ad effettuare, in garanzia, gli interventi necessari ad eliminare i difetti lamentati dall'attrice (cfr. docc. nn° 4-7 fascicolo parte convenuta).

E' noto che il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche per *facta-concludentia*, quali l'esecuzione di riparazione o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento o al ripristino, della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è

sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale. (Cass. 12 aprile 2005, n. 7485).

Sul punto, una recente pronuncia della Suprema Corte ha poi affermato che *"In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per "facta concludentia", come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa"* (ex pluribus Cass. civ. 22.10.2013 n. 23970).

2. In ordine alla sussistenza di un difetto strutturale del veicolo attoreo.

Ebbene il Consulente tecnico d'ufficio, alle cui determinazioni ritiene di aderire questo Giudice, perché scaturenti da un esame tecnico accurato, obiettivo, immune da errori o vizi logici, ha -inizialmente - accertato che *"dalle prove a pioggia si evidenziano infiltrazioni d'acqua dal portellone posteriore dell'autovettura [redacted] l'ingresso dell'acqua avviene in un punto di contatto tra il lunotto e la sua guarnizione, l'acqua entrata percola lungo la guarnizione risiedendo sia sulla cappelliera sia all'interno del vano motore. Al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua sull'autovettura [redacted] di proprietà attrice necessita una corretta regolazione sia del portellone superiore che del portellone inferiore pari a 0,4 ore di manodopera cadauno per un totale di 0.8 oreper una spesa complessiva di € 36,00 oltre I.V.A."*

Purtuttavia su richiesta di parte attrice, onde pervenire ad una effettiva definizione della lite con la effettiva risoluzione del problema denunciato e in

effetti riscontrato dal CTU si è provveduto in corso di causa ad eseguire, alla presenza e su direzione dello stesso ausiliario, le operazioni di regolazione del portellone presso un'officina designata dallo stesso CTU.

L'esperimento peritale ha avuto inizialmente riscontro positivo atteso che in data 08.11.2011 eseguita la regolazione del portellone, alla presenza di tutte le parti in causa, e verificata la sua tenuta alla prova a pioggia non si sono riscontrate infiltrazioni (si legga integrazione della ctu del 25.11.2011).

Ciò nonostante il vizio non è stato del tutto eliminato. In data 16.01.2013 su richiesta di parte attrice, alla presenza di tutte le parti e dello stesso CTU si è proceduto ad una nuova verifica di infiltrazioni di acqua dal portellone posteriore. Da tale ulteriore indagine è tuttavia emerso, per quanto riscontrato dal CTU che *"effettuando la prova a pioggia dopo un anno e circa 7000Km di percorrenza dalle precedenti attività peritali, indirizzando l'acqua al centro del tetto si è riscontrata l'ingresso dell'acqua sempre in corrispondenza del contatto tra il lunotto posteriore e la guarnizione anche se in un punto diverso rispetto alle precedenti attività peritali quindi pur essendo possibile la riparazione del mezzo mediante la regolazione del lunotto posteriore tale regolazione essendo stata strutturata dalla casa madre in continua e non a scatti nella vettura di parte attrice si perde nonostante non si evidenzino segni di infrazione o forzature varie che abbiano potuto causare la perdita della stessa"*

In definitiva quindi le accurate indagini del CTU svolte sotto ogni angolo prospettico anche a distanza di tempo, esclusa ogni forzatura che abbia potuto compromettere le parti dell'auto oggetto di indagine, portano a ritenere che il detto vizio costituisca un difetto di fabbricazione non essendo plausibile che una

vettura di nuova fattura presenti già dopo appena tre mesi dall'acquisto secondo il normale decorso del suo utilizzo un simile guasto.

Dell'acclarato difetto sono pertanto tenute a rispondere le società convenute sebbene sotto un diverso profilo di responsabilità.

A mente dell'art. 130 del Codice del Consumo, difatti, "il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (I° comma). In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9 (II° comma)".

Il terzo comma della citata disposizione prosegue esponendo che "Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro... Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. (IV° comma)".

Infine il comma 7 stabilisce che "il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ... b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al co. 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore".

Nel caso di specie è stato dimostrato che la società venditrice ha operato in regime di garanzia alla riparazione del mezzo attoreo non riuscendo ad eliminare il vizio, essendo stato accertato solo in sede di CTU che si trattava di un difetto di fabbricazione come tale non riparabile. E tuttavia l'entità del difetto di conformità, ed il valore commerciale del veicolo attoreo, porta ad escludere il rimedio della sostituzione del mezzo essendo tale rimedio, per quanto già chiarito dalle disposizioni sopra richiamate, eccessivamente oneroso per la società venditrice.

In punto di responsabilità quindi la società convenuta, ovvero [REDACTED] nella qualità di venditrice della vettura attorea, pur avendo provveduto alla riparazione del mezzo seppur senza esito positivo, attesa l'impossibilità di addivenire ad una definitiva sistemazione del portellone posteriore, è tenuta a rimborsare all'attrice la somma meglio specificata dal CTU di cui si dirà in seguito a titolo di riduzione del prezzo di vendita.

Passando ad esaminare la responsabilità delle società chiamate in causa dalla Automega s.p.a. in regresso alla richiesta risarcitoria di parte attrice va detto:

3. In ordine al difetto di legittimazione passiva della [REDACTED]

Preliminarmente la terza chiamata [REDACTED] ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere la produttrice della vettura in argomento provvedendo soltanto alla importazione e commercializzazione del mezzo.

L'eccezione deve essere accolta.

Ed invero, premesso che non vi è contestazione sulla dedotta commercializzazione ad opera di [REDACTED], va detto che per giurisprudenza

costante della Suprema Corte *“L'importatore e distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione Europea non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso l'art. 3, comma 4, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore”*. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2009, n.

Attualmente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 224 del 1988, sulla responsabilità del produttore è stata trasfusa nel D.lgs n. 206/2005 (codice del consumo) e ad essa occorre fare riferimento.

Segnatamente l'art. 114 del Codice del Consumo attesta che *“Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”*.

Nel caso di specie può ritenersi circostanza incontrovertibile che produttore del veicolo a marchio [REDACTED] e la stessa è pertanto responsabile del difetto accertato sull'autovettura dell'attrice.

4. Sulla eccezione inammissibilità dell'azione di regresso

Eccepisce la [REDACTED] l'inesistenza nel caso di specie dei presupposti indicati dall'art. 131 cod. del consumo per l'esercizio dell'azione di regresso.

Come è noto a mente dell'art. 131 codice del consumo *“Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal*

consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato."

Segnatamente mancherebbe - a dire della terza chiamata casa produttrice - il difetto di conformità del bene di consumo ma ancor più difetterebbe l'esatta individuazione del responsabile del lamentato difetto posto che la vettura è stata sottoposta a numerosi interventi da parte di [REDACTED]. Assume ancora che tali interventi siano stati eseguiti senza la dovuta perizia e/o diligenza ed avrebbero finito con l'alterare irreversibilmente lo stato della vettura poi ispezionata dal CTU.

La tesi non è condivisibile.

Ed invero l'accurata indagine peritale, caratterizzata da più interventi e saggi di verifica della effettiva tenuta del portellone alla regolazione indicata dal CTU ha dimostrato la sussistenza del vizio strutturale. Deve pertanto ritenersi sussistente il difetto di conformità del bene di consumo in questione ed infondata l'eccezione che la [REDACTED] ha sollevato sotto questo profilo.

In secondo luogo si rileva che il CTU ha espressamente escluso la presenza di infrazioni o forzature tali da compromettere il buon esito della regolazione.

Pertanto, la circostanziata indagine così come accuratamente espletata avrebbe facilmente consentito al CTU di accertare eventuali manomissioni o riparazioni errate, idonee a compromettere la definitiva regolazione, trattandosi di pezzi facilmente ispezionabili. Nulla di tutto questo è stato evidenziato dal CTU sicché va escluso che gli interventi in garanzia abbiano "alterato irreversibilmente lo stato della

rettura". Fermo restando che l'argomentazione è rimasta priva di ogni supporto probatorio.

Sotto altro profilo va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di regresso per "non aver effettivamente [redacted] già ottemperato ai rimedi richiesti dall'attrice".

In altri termini assume la [redacted] che per poter beneficiare dell'azione di regresso la venditrice dovrebbe prima aderire alle richieste attoree e poi agire in regresso; l'interpretazione non coglie nel segno.

Ed invero la *ratio* della disposizione in esame consiste nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità.

L'esercizio dell'azione in esame è difatti svincolato dalla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il soggetto che agisce in regresso e quello che risulta il destinatario di tale azione, legittimando il venditore ad agire in regresso verso il proprio dante causa, se inserito nella catena distributiva, oltre che nei confronti degli altri soggetti posti a monte della catena di distribuzione, qualora il difetto sia imputabile ad un'azione od omissione dei citati soggetti. Il diritto di regresso, pertanto, è subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore sia la conseguenza di un'azione o di un difetto di

produzione imputabile al produttore o ad un altro soggetto della catena distributiva.

Dunque nel caso in cui si sia in presenza di un difetto di fabbricazione, l'azione di regresso dovrà essere esperita solo nei confronti del produttore e non dei successivi rivenditori.

In questo contesto, quindi, il termine decadenziale di un anno a far tempo dall'esecuzione della prestazione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili, dettato dall'art. 131 Cod. Consumo ultimo comma, avendo lo scopo precipuo di far ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore non può essere inteso quale condicio sine qua non per l'esperimento dell'azione di regresso ma solo quale termine ultimo entro il quale agire in regresso. Di guisa che il venditore ha diritto ad agire in regresso anche promuovendo la relativa azione nel giudizio incardinato dal consumatore.

L'interpretazione sistematica della norma in commento impone dunque di ritenere che l'azione di regresso possa essere esperita anche contestualmente al giudizio incardinato dal consumatore e ciò per una duplice ragione: 1: anzitutto per economia processuale e di giudizio. 2. perché trattandosi di responsabilità extracontrattuale, per come è stata qualificata dalla prevalente dottrina, al venditore graverebbe un più rigoroso onere probatorio: si troverebbe assoggettato alla prova di danni giuridici

secondo il rigoroso schema dell'art. 1223 c.c., che li limita (fortemente) alle sole conseguenze immediate e dirette.

Di contro l'azione di regresso qui considerata supera questi due ostacoli perché elimina il problema della prescrizione dell'azione e considera il costo dell'intervento un fatto legato alla garanzia e non al risarcimento dei danni. Dunque, il vantaggio del rivenditore indipendente è quello di una veloce azione a ritroso in un rapporto tra imprenditori con lo stesso contenuto di quella che ha esercitato il consumatore nei suoi confronti, pur in assenza di una relazione contrattuale con il produttore concernente una procedura per addebitare i costi della garanzia.

In ordine alla riduzione del prezzo di acquisto devono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuto il CTU opportunamente corrette.

Ed invero il CTU, analizzando le spese sostenute per la regolamentazione del portellone, considerando il periodo di vita media del veicolo in circa 10 o 15 anni ha stimato in € 133,92 il costo da sostenere ogni anno per la manodopera.

Il calcolo non ha tuttavia tenuto conto del costo che occorrerà sostenere, sia pure ogni due anni circa, per la sostituzione della moquette che è quantificabile, per quanto è già stato stimato dal CTU nella relazione del 25.11.2011, in € 185,91.

In definitiva alla stregua delle osservazioni sopra esposte, tenuto conto di

annuo da sostenere per il difetto del portellone , pari a complessivi €319,83,
la riduzione del prezzo di vendita va liquidato in complessivi € 3.198,30.

Da ultimo va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patiti dall'attrice
da liquidarsi anche in via equitativa.

Ebbene dalle risultanze probatorie non è emerso che l'attrice abbia subito un
vero e proprio "danno" giuridicamente inteso, sicchè nessuna posta risarcitoria
può essere riconosciuta in mancanza di un serio pregiudizio suscettibile di
valutazione economica ed ancor più areddittuale o alla salute.

Né può pervenirsi ad una liquidazione del danno domandato in via equitativa ai
sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che sebbene tale intervento sub giudice consenta di
sopperire all'incertezza sul *quantum* del danno asseritamente subito, non
sostituisce l'onere della parte interessata di dare un principio di prova quanto
meno della sussistenza stessa del danno.

A tal riguardo, va quindi precisato che la lacunosità della suddetta allegazione non
consente di accedere ad alcuna liquidazione equitativa atteso che quest'ultima
richiede comunque la prova anche presuntiva circa la certezza della sua reale
esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione
patrimoniale.

Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la
cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si
traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio
economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o
possibile, ma che appaia invece anche semplicemente in considerazione dell'//

od *plerumque accidit* - connesso al denunciato danno in termini di certezza od meno, con un grado di elevata probabilità.

è invece risarcito il danno economico relativo al danneggiamento della moquette interna della vettura attorea così come accertato dallo stesso CTU che lo ha stimato in complessivi € 371,83 iva inclusa.

In definitiva per tutto quanto sopra esposto la società convenuta [REDACTED] S.p.A. è tenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 3.198,30 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto oltre interessi e rivalutazione dalla data di acquisto e sino al soddisfo, oltre ad € 371,83 per il danneggiamento della moquette oltre interessi dalla domanda al saldo.

Al accoglimento dell'azione di regresso la [REDACTED] è tenuta a manlevare la società [REDACTED] delle somme che la stessa dovrà pagare all'attrice in esecuzione della presente decisione incluse le spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come specificato in dispositivo in relazione al decisum sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto n. 55/2014 che in forza dell'art. 28 si applica a tutte le liquidazioni successive anche se sopravvenuto al giudizio.

Assistono di contro giustificati motivi per compensare le spese di lite tra la [REDACTED] e la [REDACTED] non essendovi prova certa della sicura individuazione della casa produttrice giusta documentazione versata in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando

nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta, con citazione del 3 dicembre 2008 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], nonché sulla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] così provvede:

1. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]
2. Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna [REDACTED] in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 3.198,30 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto oltre interessi e rivalutazione dalla data di acquisto e sino al soddisfo, oltre ad €371,83 per il danneggiamento della moquet oltre interessi dalla domanda al saldo.
3. Condanna [REDACTED] in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 2.671,00 di cui € 241,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n.55, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Pone definitivamente a carico della convenuta [REDACTED] le spese della CTU liquidate in complessivi € 377,53.
5. Accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna la [REDACTED] in persona del l.r.p.t. a rimborsare alla [REDACTED] le somme che la stessa pagherà all'attrice in virtù dei punti 1) 2) 3) e 4) della presente pronuncia, incluse le spese del giudizio;

6. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le società convenute.

così deciso in Palermo il 22.07.2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Angela Catanese

IL G.O.T.

Dr.ssa Maria Luisa Montano
Maurizio Montano

